



POR FESR SARDEGNA 2014-2020

ASSE III COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Azione 3.6.4

**FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO (VENTURE CAPITAL) PER
INVESTIMENTI IN EQUITY PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI
IMPRESSE INNOVATIVE**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO**

(approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive,
ricerca industriale e innovazione tecnologica prot 36935 rep. 516 del 18 novembre 2016)

ART.1

FINALITA' DEL FONDO E MODALITA' OPERATIVE

1. L'azione 3.6.4 del POR FESR Sardegna 2014 – 2020 “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per le start up d'impresa nelle fase pre-seed, seed e early stage ha la finalità di favorire direttamente il miglioramento dell'accesso ai canali di finanziamento alternativi al sistema bancario, generando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla capacità di investire.
2. Per l'attuazione dell'azione 3.6.4 è stato pertanto costituito, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/14 del 22 settembre 2015, un Fondo di capitale di rischio per investimenti in equity per l'avvio e il primo sviluppo di piccole e medie imprese innovative di nuova o recente costituzione che abbiano un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita sia dimensionale, che reddituale.
3. Il Fondo opererà tramite il co-investimento in operazioni di conferimenti di capitale in piccole e medie imprese selezionate da investitori privati (intermediari finanziari, investitori o gestori di Fondi di venture capital e incubatori certificati) .
4. Gli interventi del Fondo riguardano investimenti di *seed capital* (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di *start-up capital* (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale).
5. Il Fondo interviene con aiuti al finanziamento del rischio a livello degli intermediari finanziari e degli investitori privati indipendenti individuati ai sensi dell'art. 5 delle Direttive di attuazione e al livello delle imprese ammissibili di cui all'art.6 delle Direttive di attuazione approvate con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 46/14 del 22 settembre 2015, n. 55/14 del 17 novembre 2015, , n. 52/29 del 27 settembre 2016 e n. 60/30 del 8 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

ART. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione del Fondo di capitale di rischio è regolata oltre che dal presente Bando dalla seguente normativa:
 - deliberazioni della Giunta regionale n. 46/14 del 22 settembre 2015, n. 55/14 del 17 novembre 2015 , n. 52/29 del 27 settembre 2016 e n. 60/30 del 8 novembre 2016 e ss.mm.ii. concernente l'approvazione delle Direttive di attuazione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative;

- Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art.25 e ss.mm.ii. ;
- Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 art. 1 e ss.mm.ii. ;
- Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art. 1 comma 3 e ss.mm.ii. ;
- D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii.;
- Decreto MEF del 02.4.2015 n.53 e ss.mm.ii. ;
- PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 4926 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii. ;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

ART.3

GESTIONE DEL FONDO

1. La gestione del Fondo di capitale di rischio è stata affidata con procedura diretta alla SFIRS S.p.A. società *in house* della Regione Autonoma della Sardegna e regolata con la Convenzione prot. n. 0043785/28 del 29 dicembre 2015.

ART.4

INVESTITORI PRIVATI

1. Il Fondo di capitale di rischio interverrà co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati aventi i requisiti previsti dall'art. 4 delle Direttive di attuazione.
2. Gli investitori privati, selezionati dalla SFIRS S.p.A. a seguito di indizione di procedura di evidenza pubblica dell'Assessorato dell'industria di cui alla Determinazione prot. n. 4032 rep . n. 56 del 8 febbraio 2016 e ss.mm.ii sono inseriti in un apposito elenco pubblicato nel sito internet della Regione Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=51538>) e della SFIRS S.p.A.. Il Fondo di capitale di rischio potrà intervenire co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati solo se inseriti nel sopracitato elenco.

ART.5

IMPRESE BENEFICIARIE

1. Le imprese in cui può co-investire il Fondo di capitale di rischio sono le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti in tutti i settori di attività con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Le imprese devono corrispondere alla definizione di *start-up innovativa* di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e ss.mm.ii ¹, devono essere costituite nella forma giuridica di società per azioni o società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata, già in possesso di

I

Omissis. . . . l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- b) è costituita da non più di sessanta mesi;
- c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

organo di controllo interno/revisione e, qualora sprovviste, si obbligano a dotarsi di tale organo nell'ipotesi di intervento del Fondo.

3. Le imprese beneficiarie devono essere in regola con la Centrale Rischi Banca d'Italia; ai fini del presente articolo si intende l'assenza di sconfini continuativi per un periodo di tempo superiore a 180 giorni, ed in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente.
4. Non possono essere concessi aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
5. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
6. Le imprese beneficiarie dovranno avere una sede operativa in Sardegna al momento del versamento delle risorse per l'acquisizione della partecipazione. Pertanto l'attività oggetto del finanziamento dovrà essere svolta in Sardegna.
7. Le imprese beneficiarie devono essere in regola con la disciplina Antiriciclaggio e non trovarsi in condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa Antimafia.
8. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 la concessione dell'aiuto è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il legale rappresentante della Società o il diretto interessato dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti della Società o con riferimento ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.
9. Al momento dell'investimento, le imprese beneficiarie del Fondo devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. non aver operato in alcun mercato;
 - b. avere necessità di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo determinato a partire dall'anno di costituzione.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E VINCOLI DI INVESTIMENTO DEL FONDO

1. La partecipazione al capitale sociale viene assunta nelle imprese di cui all'articolo 5 che necessitino di un sostegno finanziario per lo studio del progetto iniziale (seed capital) e/o per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale (start up capital) allo scopo di aumentare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di un programma di innovazione tecnologica.
2. Il Fondo interviene co-investendo in operazioni di equity con gli investitori privati di cui al precedente articolo 4, mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale finalizzati ad acquisire partecipazioni di minoranza e di natura temporanea.
3. La partecipazione diretta acquisita dall'investitore privato e dal Fondo regionale non potrà superare complessivamente il 49 % del capitale sociale dell'impresa beneficiaria per un importo minimo di euro 150.000,00 e massimo di euro 2.000.000,00 e sarà temporanea, in quanto dovrà essere smobilizzata al massimo dopo cinque anni dalla data della relativa assunzione. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranche.
4. Le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale dell'impresa beneficiaria, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni e mediante versamento di denaro liquido, anche comprendente un eventuale sovrapprezzo eccedente il valore nominale delle partecipazioni.
5. Sono esclusi interventi che consistano in meri finanziamenti delle passività e che prevedono un incremento della posizione debitoria dell'impresa beneficiaria per il finanziamento dell'operazione (buy out).
6. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. Ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, l'Investimento del Fondo (aiuto senza costi ammissibili individuabili) è cumulabile con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. E' inoltre cumulabile con altri strumenti che prevedono aiuti ai finanziamenti al rischio conformi all'art. 21 del Reg. 651/2014, nel limite di Euro 15 (quindici) milioni per impresa e con gli altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima fissata dal Reg. 651/2014 o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione Europea.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO

1. Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi accordi parasociali che saranno stipulati tra la SFIRS S.p.A, l'impresa beneficiaria e l'investitore privato che disciplineranno i tempi e modalità di ingresso nella compagine sociale, obblighi a carico dei soci e della società, le modifiche statutarie, i vincoli alle modifiche della compagine sociale, il monitoraggio della partecipazione, la designazione di rappresentanti del Fondo e dell'investitore privato negli organi sociali e di controllo della impresa partecipata, la definizione delle modalità di disinvestimento, ed ogni altro aspetto che le parti riterranno utile ed opportuno regolare.
2. La gestione della partecipazione da parte della SFIRS S.p.A. avverrà attraverso un rapporto di collaborazione con il Management della partecipata (oltreché con l'investitore privato) basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevederà, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:
 - il management avrà la piena responsabilità della gestione operativa dell'Azienda, nell'ambito di quanto previsto dal business plan concordato;
 - il management terrà costantemente aggiornata SFIRS SpA sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;
 - SFIRS S.p.A. e l'investitore privato potranno di comune accordo designare una Società di Revisione per la revisione contabile dei conti della partecipata.
3. SFIRS S.p.A. provvederà all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante il Fondo.
4. Le possibili modalità di uscita del Fondo da ciascuna delle partecipazioni dovranno essere previste nelle rispettive decisioni di intervento, in base ad una strategia chiara e realistica condivisa con gli investitori privati e dovranno essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con gli investitori privati e le imprese beneficiarie e/o i soci delle medesime.
5. Le modalità di disinvestimento dovranno essere tese a massimizzare il rendimento del Fondo stesso in un'ottica di mercato, comunque preservando nelle proprie scelte la continuità aziendale dell'impresa partecipata e le sue prospettive di sviluppo.
6. Tali modalità verranno definite negli accordi parasociali e/o contratti di investimento, e potranno prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti fattispecie:
 - a) cessione della partecipazione detenuta dal Fondo (ovvero dell'intero capitale in accordo con i soggetti già soci della partecipata) ad altri Investitori Istituzionali;
 - b) vendita attraverso un'offerta pubblica, compresa la quotazione della Società in mercati

regolamentati (IPO – Initial Public Offering);

- c) *trade sale*, ovvero cessione delle partecipazioni a soggetti terzi (ovvero dell'intero capitale in accordo con i soggetti già soci della partecipata) interessati allo sviluppo dell'iniziativa;
 - d) vendita della partecipazione ai soci della società partecipata, quale strumento residuale per permettere al Fondo l'uscita entro il limite temporale di investimento in assenza di migliori opportunità di mercato (esercizio dell'opzione Put);
 - e) write – off, parziale o totale, in caso di non recuperabilità dell'investimento.
7. Il prezzo della cessione della partecipazione sottoscritta dal Fondo sarà pari al maggiore tra la quota di Patrimonio netto corrispondente (punto d) dell'elenco) e quello che si determinerà nelle altre fattispecie che gli accordi parasociali potranno prevedere.
8. Le singole operazioni di investimento sono co-finanziate dal Fondo con un conferimento di capitale pari al massimo al 50 % dell'investimento e comunque nei limiti previsti dall'art 21 paragrafo 10 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Gli interventi di partecipazione al capitale sociale prevedono una ripartizione asimmetrica dei rischi e dei proventi tra Fondo e investitori privati che devono essere definite nei patti parasociali. In caso di disinvestimento (exit) in perdita all'investitore privato sarà garantito, se recuperato, il 25 % delle somme che ha investito (mitigazione del rischio). Qualora il rientro dei capitali sia inferiore al minimo garantito all'investitore privato, l'intero importo del disinvestimento sarà riconosciuto all'investitore privato. In caso di exit superiore al minimo garantito l'importo incassato sarà ripartito tra investitore privato e Fondo sulle base delle percentuali di partecipazione al capitale. In caso di perdita totale del capitale investito non sarà garantito alcun rientro all'investitore privato. In ogni caso la prima perdita (*first loss*) del Fondo è limitata al 25 % dell'importo totale degli investimenti.
1. Nel caso di rientro dei capitali con utile, una volta ripartito il capitale investito tra Fondo e investitore privato sulla base delle percentuali di partecipazione al capitale, la quota eccedente (utile) sarà così ripartita:
- In caso di utile fino al 10 % del capitale investito: 60 % dell'utile all'investitore privato e 40 % al Fondo;
 - In caso di utile oltre il 10 % e fino al 30 % del capitale investito : 65 % dell'utile all'investitore privato e 35 % al Fondo;
 - In caso di utile oltre il 30 % e fino al 60 % del capitale investito : 70 % dell'utile all'investitore privato e 30 % al Fondo;
10. In caso di utile oltre il 60 % del capitale investito : 80 % dell'utile all'investitore privato e 20 % al

Fondo;

ART. 8

PROCEDURE DI ATTUAZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello ai sensi D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le risorse finanziarie disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 ammontano a euro 10.000.000,00.
3. Per accedere all'intervento del Fondo gli investitori privati, unitamente alle imprese richiedenti, devono presentare la domanda, in regola con l'imposta di bollo², utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata on-line del "Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno" della Regione Autonoma della Sardegna disponibile all'indirizzo <http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>.
4. Nella sezione *Bandi e gare e Procedimenti e modulistica* dell'Assessorato dell'Industria del sito istituzionale www.regione.sardegna.it sono pubblicati i *riferimenti per la procedura on-line* e la *guida per la compilazione on-line* della domanda inerente il presente Bando.
5. Le domande di partecipazione possono essere presentate **a partire dalle ore 12.00 del giorno 27 aprile 2016.**
6. A seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessive o al termine del periodo di programmazione, con apposito avviso, verrà comunicata la chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
7. Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte sia dal legale rappresentante dell'investitore privato per la richiesta del co-investimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente la partecipazione del Fondo.
8. Le domande saranno accolte e istruite secondo l'ordine cronologico di ricevimento.
9. Qualora la domanda presentata sia priva dei dati rilevanti ai fini della valutazione del progetto, non verrà considerata valida e ne sarà data comunicazione dal soggetto gestore all'investitore privato, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell'inammissibilità.
10. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, il soggetto gestore, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ne richiederà l'integrazione all'investitore privato, con specifica nota, da inviare per conoscenza anche all'Assessorato dell'Industria. I soggetti richiedenti sono tenuti ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni

²L'adempimento relativo all'imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale presso la sede dell'impresa della marca da bollo i cui dati devono essere riportati nel modulo di domanda (Codice identificativo, data e ora).

lavorativi.

11. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il soggetto gestore ne darà tempestiva e motivata comunicazione ai soggetti richiedenti e all'Assessorato regionale dell'Industria.

12. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione istruttoria dell'investitore privato sulla proposta di investimento;
- business plan della Società richiedente almeno quinquennale, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente – indicativamente - la storia societaria e dei proponenti, una descrizione del suo business, il ruolo degli amministratori, informazioni dettagliate sui prodotti/servizi, sull'andamento delle vendite e dei profitti, sui principali competitors, sulle strategie commerciali, sui potenziali clienti ed una definizione ex ante della redditività finanziaria del piano di sviluppo previsto e del mercato di riferimento per i successivi 5 anni contenuti in un piano economico, patrimoniale e finanziario con dettaglio sull'andamento dei ricavi attesi, sugli investimenti materiali/immateriali previsti, sullo sviluppo dell'organico aziendale, sulla struttura dei costi sul piano delle coperture finanziarie (Fonti-Impieghi), nonché le possibili modalità di way-out degli investitori;
- copia integrale dei bilanci approvati e depositati degli ultimi tre esercizi o dalla data di costituzione della Società (se la Società è costituita da meno di tre anni) nonché il bilancio provvisorio di periodo, non antecedente tre mesi dalla data della presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che la Società richiedente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- copia dello Statuto sociale aggiornato comprensivo, ove previsto, di eventuali verbali di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
- visura Centrale Rischi Banca d'Italia;
- schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o a valle della Richiedente;
- fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante firmatario della domanda dell'impresa richiedente;
- curriculum vitae del legale rappresentante della Società richiedente, degli amministratori con poteri di firma, del management societario e di tutti i soci dell'impresa
- modello per l'adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007 .

Il soggetto gestore potrà comunque richiedere ulteriori documenti ritenuti utili ai fini dell'istruttoria.

ART. 9

PROCEDURE DI ATTUAZIONE: ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. L'istruttoria, la valutazione di merito e la negoziazione della struttura dell'operazione delle domande presentate è svolta dal soggetto gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, e nel caso di più domande inviate nella stessa data si procederà, in caso di carenza fondi, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio.
2. L'attività istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, o dalla data di completamento delle integrazioni della documentazione.

Prima fase: Valutazione ammissibilità formale

Sfirs S.p.A. effettuerà una pre-selezione delle richieste ricevute per verificarne i seguenti requisiti di ammissibilità :

- rispetto delle forme, modalità e della tempistica prescritti dal bando, per la presentazione della domanda di partecipazione;
- rispetto delle norme regionali, comunitarie e nazionali per l'accesso al finanziamento e delle prescrizioni del bando;
- i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 in capo al potenziale beneficiario;
- l'iscrizione dell'investitore privato nell'elenco di cui all'art.4;
- la coerenza della tipologia e della localizzazione dell'intervento con le prescrizioni del bando;
- compatibilità del cronoprogramma di realizzazione del business plan con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo.

Il venir meno, per qualsivoglia motivo ed in qualsiasi fase dell'istruttoria, della presenza dell'investitore privato proponente determina l'inammissibilità della domanda.

Resta salvo comunque il diritto dell'impresa richiedente di presentare una nuova richiesta di intervento.

In questa fase della valutazione delle domande il soggetto gestore provvederà ad attribuire dei punteggi alle singole proposte di investimento sulla base dei criteri sotto individuati, che determinano l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda al fine di procedere alla valutazione del merito del progetto.

Saranno ritenute ammissibili le domande che ottengano un punteggio minimo pari a 5 punti con almeno due dei sottoelencati criteri:

n.	Criterio	Elementi per l'attribuzione del punteggio	Punteggio
1	livello di innovatività del progetto (di processo e/o di prodotto e/o organizzativa)	<p>adeguato</p> <p>mediamente adeguato</p> <p>inadeguato</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>
2	programma di investimento nell'ambito della green economy, ecoinnovazione, economia a bassa intensità di carbonio	<p>adeguato</p> <p>mediamente adeguato</p> <p>inadeguato</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>
3	<p>impatto occupazionale diretto</p> <p>E' prevista una maggiorazione al punteggio per l'impatto occupazionale nel caso di :</p>	<p>nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato (per ogni unità)</p> <p>nuovi posti di lavoro creati a tempo determinato per un periodo minimo di 3 anni (per ogni unità)</p> <p>nuovi posti di lavoro qualificati di ricerca a tempo indeterminato (per ogni unità)</p> <p>nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel caso di assunzione di</p>	<p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>

		donne e giovani (età compresa tra 18 e 30 anni) (per ogni unità)	
4	<p>il progetto ricade in una delle seguenti aree di specializzazione tecnologica individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3)</p> <p>ICT, Turismo e beni culturali e ambientali, Energia Agrifood, Biomedicina e Aerospazio</p> <p>http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950</p>	<p>si</p> <p>no</p>	<p>3</p> <p>0</p>

Seconda fase: Valutazione del merito del progetto

La valutazione istruttoria della SFIRS S.p.A. dovrà inoltre verificare la percorribilità degli interventi attraverso:

- la valutazione della fattibilità e della redditività dell'investimento sulla base del business plan presentato;
- analisi della reputation (attraverso fonti di informazione comuni, ad esempio internet) della Società richiedente e della sua compagine sociale;
- adeguatezza economico – finanziaria e patrimoniale del beneficiario in rapporto all'operazione proposta;
- verifica dell'auto-sostenibilità economica dell'intervento nel tempo;
- la adeguatezza delle competenze tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti;
- la disciplina dei rispettivi impegni da recepire negli accordi parasociali compresa la fattibilità della strategia di uscita che deve risultare chiara e realistica.

ART. 10

PROCEDURE DI ATTUAZIONE: RELAZIONE ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE

1. L'attività istruttoria della SFIRS S.p.A. si conclude con la predisposizione di una relazione istruttoria da sottoporre all'approvazione del Comitato di investimento, istituito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le decisioni del Comitato di investimento sulle singole proposte di investimento vengono trasmesse all'Assessorato dell'industria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza.
3. I provvedimenti amministrativi del Servizio competente dell'Assessorato dell'Industria saranno comunicati al soggetto gestore, all'impresa richiedente e all'investitore privato proponente.
4. In caso di provvedimenti favorevoli all'accoglimento della domanda, il soggetto gestore si attiverà con l'impresa richiedente e l'investitore privato per la stipula degli accordi parasociali e di tutti gli altri atti necessari per l'attuazione dell'intervento di partecipazione.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Assessorato dell'Industria, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa e all'investitore privato, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa e/o l'investitore privato ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.
6. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, termini che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Resta salvo comunque il diritto del richiedente di presentare una nuova domanda.

ART. 11

MODALITA' DI EROGAZIONE E RIMBORSO

1. In caso di provvedimento favorevole all'accoglimento della domanda il soggetto gestore, l'impresa richiedente e l'investitore privato proponente dovranno stipulare:
 - un Accordo di Investimento nel quale verranno disciplinate le modalità, le condizioni ed i termini di ingresso nel capitale della Start up innovativa da parte del Soggetto Gestore in nome proprio e per conto del Fondo;
 - un Patto Parasociale nel quale verranno disciplinate la governance (consiglio di amministrazione, collegio sindacale/revisore, quorum costitutivi e deliberativi del CdA e

dell'Assemblea dei soci, ecc.) della Società beneficiaria, le forme, i tempi e le modalità di uscita da parte del soggetto gestore.

2. L'erogazione avverrà mediante sottoscrizione e contestuale versamento da parte del Soggetto Gestore e del co-investitore privato (ex art.4) dell'aumento di capitale ad essi riservato.

ART. 12

CONTROLLI

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato. E' fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.
2. SFIRS S.p.A. provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, laddove possibile, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

ART. 13

DECADENZA E RECUPERO DELL'AGEVOLAZIONE

1. Come meglio dettagliato nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale, l'intervento del Fondo prevede l'obbligo nei confronti dei soci dell'impresa beneficiaria a riacquistare l'intera partecipazione sottoscritta dal Soggetto Gestore prima dei termini previsti dall'exit contrattualmente definita, al verificarsi di specifiche ipotesi fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:
 - a) rinuncia dell'impresa beneficiaria al programma di investimento descritto nel business plan;
 - b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria;
 - c) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente documento e previsti nell'Accordo di Investimento e/o nei Patti Parasociali, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni rese;
 - d) alienazione, cessione o distrazione di beni oggetto del programma di investimento, nel periodo di tempo in cui resta valido il Patto Parasociale.

ART. 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003

Responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria dott.ssa Francesca Murru, tel. 0706062161, Fax 070/6062215, e-mail: ind.incentivi@regione.sardegna.it, PEC:industria@pec.regione.sardegna.it.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs n.196/2003, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: "Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative PO FESR Sardegna 2014-2020". Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione alla procedura e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la non ammissibilità della domanda. I dati saranno comunicati al soggetto gestore SFIRS SpA e all'Amministrazione Regionale sulla base delle specifiche competenze e dei ruoli previsti nell'ambito delle procedure del Fondo di capitale di rischio.

I titolari del trattamento dei dati sono la SFIRS SpA, soggetto gestore con sede in Cagliari, via Santa Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria, con sede in Cagliari, via XXIX Novembre 1847, n.23.

Il responsabile del trattamento per il soggetto gestore è l'avv. Silvio Piras – tel. 070 67979553 – fax 070 663213 – e-mail: piras@sfirs.it e per la Regione Autonoma della Sardegna la dott.ssa Francesca Murru, e-mail: fmurru@regione.sardegna.it.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

ART. 15

DURATA DEL FONDO

La durata del Fondo è prevista fino al 31/12/2025 e comunque fino al sesto anno successivo alla data di assunzione dell'ultima partecipazione, salvo eventuale proroga.